

REPERTORIO n.

COMUNE DI VILLAFALLETTO

PROVINCIA DI CUNEO

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE

SITO IN VILLAFALLETTO - VIA G. TOSELLI N. 4

L'anno duemilaventisei, il giorno ____ del mese di ____, nella residenza comunale
in Villafalletto (CN), Via G. Mazzini n. 19

TRA

Il COMUNE DI VILLAFALLETTO, con sede in Villafalletto (CN), in Via G. Mazzini n.
19, Codice Fiscale: 00466960044 e Partita IVA: 00466960044, rappresentato, ai sensi
dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 39 dello
Statuto Comunale, dal Responsabile del Servizio Tecnico _____, nato a _____

(__) il _____, Codice Fiscale _____, domiciliato per
quest'atto presso la Sede Municipale sopra indicata; di seguito nel presente atto
denominato "Ente concedente";

E

_____, con sede a _____ (___), Via/Piazza _____
n. __, Codice Fiscale _____, Partita I.V.A. _____, rappresentata dal
Presidente e legale rappresentante Sig. _____, nato a _____ (___) il _____, residente
a _____ (___), Via/Piazza _____ n. __ - Codice Fiscale _____; di
seguito nel presente atto denominato "concessionario";

PREMESSO:

che il Comune di Villafalletto è proprietario degli impianti sportivi ubicati in località

Via G. Toselli n° 4, costituiti da:

- n° 1 palestra in uso promiscuo con la scuola;
- n°1 campo da calcio principale in erba e area di spalto per gli spettatori;

	- n° 1 campo da calcetto in materiale sintetico;	
	- n° 1 pista di atletica;	
	- n° 1 campo da pallavolo su sabbia;	
	- n° locali di servizio	
	- n° locali di servizio;	
	- n° 2 blocchi spogliatoi (squadra locale, ospiti e arbitro con servizi igienici, docce e deposito);	
	- tutti i vani, aree verdi, parcheggi e pertinenze contenuti nell'ambito sopra descritto: impianto sportivo;	
	- tutte le attrezzature tecnico – di proprietà comunale presenti nei suddetti impianti.	
	L'area oggetto di concessione ivi compresa quella esterna alle recinzioni, è distinta nel Catasto Terreni del Comune di Villafalletto – al Foglio _____, Particelle _____,	
	che detti impianti sportivi, privi di rilevanza economica, appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, del Codice Civile, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, ricreative, di svago e di socializzazione;	
	che la Legge Regionale n. 23 del 01 ottobre 2020 recante "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva.", disciplina l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali privi di rilevanza imprenditoriale;	
	che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che "Nei casi in cui l'Ente pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive	
		Pagina 2 di 17

nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa

determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”;

che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. ____in

data _____, assunta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è stato

approvato lo schema del presente contratto, disciplinante la concessione in uso della

gestione dei predetti impianti sportivi;

che con la pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n. ____in data _____, all'Albo

on line ed in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, con

relativi allegati, è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento in concessione

del complesso sportivo predetto;

che la procedura di gara è stata espletata in data _____e in data _____,

come previsto nell'avviso pubblico e come si evince dai verbali della commissione;

che, a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con

determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. ____ in data _____,

immediatamente efficace (a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti

dichiarati dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara), sono state approvate

le risultanze della gara predetta, disponendo di aggiudicare in via definitiva la

concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali ubicati in località

_____ a favore di _____, collocatasi al primo posto in

graduatoria con il punteggio di _____per l'offerta tecnica presentata a mezzo PEC

ed acquisita al protocollo comunale n. _____del _____;

che alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di

sospensione del provvedimento di aggiudicazione sopra citato.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Villafalletto, come sopra rappresentato, concede in concessione la gestione a _____, che a mezzo del suo Presidente/legale rappresentante accetta, gli impianti sportivi privi di rilevanza economica ubicati in località _____, costituiti da: _____.

L'area oggetto di concessione, ivi compresa quella esterna alle recinzioni, è distinta nel Catasto Terreni del Comune di Villafalletto – Sezione di _____, al Foglio ____, Particelle _____, al netto della viabilità pubblica, e nel Catasto Fabbricati al Foglio ____, Particelle _____.

Il patrimonio comunale predetto, comprensivo di immobili e relative pertinenze, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, viene concesso in uso e gestione nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova, che il concessionario dichiara di ben conoscere, esclusivamente per gli usi previsti dalla procedura pubblica richiamata in premessa e dal presente contratto.

Il tutto viene concesso con i connessi diritti, pertinenze, accessori e servitù attive e passive esistenti a tutt'oggi.

La Concessione è regolata dal presente contratto, dall'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara dal Concessionario, dal bando di gara, dal capitolato + allegati, nonché da tutti gli atti di gara che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché dalla normativa di legge o di regolamento comunque applicabile alla Concessione.

FINALITA'

Con il presente contratto l'Ente concedente tende alla realizzazione delle seguenti

finalità di interesse pubblico:

1. valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera

nel settore sportivo, senza finalità di lucro;

2. promuovere la pratica sportiva, con finalità sia agonistiche che ludico-motorie-

ricreative-educative a servizio principalmente delle associazioni del territorio con

particolare riguardo alla pratica dello sport in età giovanile;

3. realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della

Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione di

soggetti utilizzatori;

4. ottenere una conduzione efficace ed efficiente degli impianti sportivi, realizzando

obiettivi di economicità complessiva;

5. ottenere un'economia che favorisca una riduzione progressiva degli oneri a carico

del Comune;

6. salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo;

7. concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e

connessione fra i progetti del Comune e le attività delle Associazioni;

8. massima fruibilità degli impianti da parte di Associazioni e Società Sportive, di

Federazioni ed Enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportivo-

ricreative-sociali.

Il concessionario dichiara di condurre la gestione degli impianti sportivi predetti

secondo gli intenti dell'Ente concedente, che dichiara di condividere.

Il concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione

della concessione, e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le attività

inerenti la gestione degli impianti sportivi alle condizioni tutte indicate nel presente

contratto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. _____

Il concessionario si servirà dei beni sopra indicati con la dovuta diligenza, esclusivamente per le suindicate finalità, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti, pena la risoluzione del presente contratto ed il conseguente diritto dell'Ente concedente di richiedere l'immediato rilascio dei beni stessi, fatto salvo il risarcimento del danno. _____

ART. 4 – CANONE

Il Concessionario è obbligato a versare:

- il canone annuale di Euro _____

In caso di ritardato pagamento del canone si applicano le penali di cui all'art. 10 del presente Contratto. Il mancato versamento di almeno un canone, accertato in contraddittorio con il Concessionario, rappresenta grave inadempimento e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere il presente Contratto.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di quattro anni con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

È prevista la possibilità di rinnovo della concessione per ulteriori 4 anni, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, al termine del triennio, con provvedimento motivato dell'Ente concedente. La presente concessione in corso di esecuzione può essere prorogata (c.d. proroga tecnica) alle medesime condizioni originarie, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

In mancanza di proroga o di rinnovo, la concessione cesserà di diritto alla scadenza dei 3 anni senza che sia necessaria preventiva disdetta.

ART. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

Il concessionario potrà appaltare attività accessorie (quali manutenzione impianti tecnologici, pulizie, sfalcio erba, ecc.).

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve provvedere alle seguenti attività:

1. sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti sportivi, compresa la pulizia e lo sfalcio delle aree esterne di pertinenza;

2. manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature sportive;

3. conduzione degli impianti mediante l'impiego di idoneo personale;

4. assumere a proprio carico gli oneri relativi alle utenze (acqua, energia elettrica, combustibile, rifiuti, telefonia, ecc.);

5. costituzione di polizza assicurativa per danni e responsabilità civile;

6. assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);

7. divieto di realizzare opere non autorizzate;

8. riserva di n. 5 giornate annue, giornate annue, di uso gratuito degli impianti e relative aree di pertinenza da parte del Comune.

Il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla gestione degli impianti sportivi caratterizzati dalle strutture indicate in premessa.

Per manutenzione ordinaria si intende quell'attività preventiva tendente a mantenere la funzionalità degli impianti ivi compresa la riparazione di parti di impianti. Sono assunti a proprio carico tutte le spese di gestione e conduzione degli impianti di cui sopra e quelle di ordinaria e programmata manutenzione dei locali e dei beni mobili ed immobili ed in particolare riguardo ai seguenti oneri:

- servizi essenziali alla funzionalità degli impianti sportivi (custodia, pulizia,

sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, apertura e chiusura in base ai

programmi ed orari di utilizzo, sgombero neve all'interno dell'area recintata evitando

l'accumulo della stessa sulle strutture in gestione;

- manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e annesse strutture, impianti

tecnologici, attrezzature (sfalcio area, rasatura, utilizzo di concimi, manutenzione

campi con manto erboso/manto in terra battuta/erba sintetica/sabbia, riparazioni e

manutenzioni in genere);

- gestione e utilizzo impianti sportivi con assunzione delle relative spese per le utenze.

Il concessionario dovrà inoltre:

- imporre l'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti

dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle

normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni;

- garantire la custodia e la vigilanza diretta alla salvaguardia degli impianti sportivi e

delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, e rispondere di

eventuali ammanchi o smarrimenti e del deterioramento non dovuto al normale uso;

- garantire l'apertura e la chiusura degli impianti sportivi nelle giornate in cui viene

svolta l'attività sportiva;

- non svolgere negli impianti, nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività

che contrasti con le prescrizioni del presente contratto;

- prestare la propria collaborazione per iniziative atte a promuovere lo sport di massa

che l'Ente concedente o Enti preposti proporranno di attuare, in accordo tra le Parti,

mettendo altresì a disposizione le strutture senza alcun onere per l'Ente concedente;

- concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno

eventualmente organizzate dall'Ente concedente;

- fornire annualmente all'Ente concedente, entro il mese di settembre, un prospetto

	riassuntivo dell'utilizzazione degli impianti sportivi da parte degli utenti, delle attività e	
	manifestazioni svolte e di quelle che si intendono svolgere nella stagione sportiva	
	successiva, delle manutenzioni effettuate;	
	- presentare annualmente il bilancio di esercizio approvato.	
	Il Concessionario assume il rischio operativo legato alla gestione dei servizi, da	
	intendersi, ai sensi dell'art. 177, c. 2, D.Lgs. 36/2023, come situazione in cui, in	
	condizioni operative normali, non sia garantito al Concessionario il recupero degli	
	investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della	
	Concessione. Il Concessionario è, pertanto, esposto alle fluttuazioni del mercato e al	
	rischio di impresa.	
	ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	
	Il concessionario assume l'obbligo:	
	- di promuovere iniziative e manifestazioni sportive a favore dei giovani;	
	- di dare attuazione al piano di utilizzo degli impianti sportivi di cui all'offerta tecnica di	
	gara;	
	- di restituire gli impianti e le attrezzature al termine del presente contratto, o	
	comunque nel caso di revoca della stessa, nello stato in cui sono stati consegnati,	
	salvo la normale usura ed i danni non imputabili alla gestione;	
	- di accollarsi ogni responsabilità derivante dall'uso degli impianti fatta salva quella	
	imputabile a difetto di costruzione o di manutenzione straordinaria;	
	- di nominare il responsabile della gestione e manutenzione cui farà riferimento l'Ente	
	concedente per i relativi rapporti, ferma restando comunque la responsabilità	
	patrimoniale del concessionario nei confronti dell'Ente concedente.	
	Il Concessionario è tenuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	Legge 13 agosto 2010 n.136.	
		Pagina 9 di 17

Il concessionario si obbliga a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto del presente contratto la sicurezza e conducendo gli impianti sportivi con la cura del buon padre di famiglia.

Il concessionario dovrà segnalare all'Ente concedente le necessità di interventi straordinari agli impianti sportivi, nonché tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento dell'attività, possano pregiudicarne il regolare svolgimento.

Il concessionario dovrà assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria, alla sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni responsabilità.

Il concessionario dovrà assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza dei vari servizi, impianti, attrezzature, garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti sportivi, evitando attività che possano arrecare molestia o danno sia ai frequentatori medesimi che a cose, animali o persone ivi presenti.

Il concessionario dovrà garantire la pulizia degli impianti sportivi a seguito dell'utilizzo degli stessi per attività sportiva o a seguito di manifestazioni. Il concessionario è obbligato a provvedere all'acquisto di tutti i materiali necessari per la pulizia degli impianti e delle attrezzature, per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature. E' obbligato altresì a dotare i servizi igienici dei materiali occorrenti.

Il Concessionario si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di esecuzione da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del

contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Concedente.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge di settore e in subordine al codice civile.

ART. 9 – TARIFFE

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite liberamente dal concessionario.

ART. 11 – RISERVA A FAVORE DELL'ENTE CONCEDENTE

L'Ente concedente si riserva l'uso gratuito degli impianti sportivi e delle relative aree di pertinenza fino ad un massimo di 5 (cinque) giornate nell'anno.

ART. 12 – CONTRIBUTO DELL'ENTE CONCEDENTE

Il Comune corrisponderà al gestore un contributo economico massimo annuo di € 2.000,00 a sostegno della gestione e per l'utilizzo delle strutture.

ART. 13 – ONERI A CARICO DELL'ENTE CONCEDENTE

All'Ente concedente compete la manutenzione straordinaria dei predetti impianti sportivi. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. si definiscono come "interventi di manutenzione straordinaria", tutte quelle opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici. _____

ART. 14 – CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

Con il presente contratto il concessionario potrà utilizzare gli impianti sportivi per le attività proprie del concessionario medesimo e di altre Società/Associazioni, secondo le finalità per le quali sono stati costruiti, ed inoltre potrà:

- effettuare manifestazioni sportive con partecipazione di spettatori a pagamento;
- concedere l'utilizzo degli impianti per iniziative e manifestazioni di carattere

provinciale, regionale, nazionale.

Gli impianti sportivi devono essere dedicati alla pratica sportiva cui sono destinati, garantendo allenamenti giornalieri nel rispetto di un calendario annuale di utilizzo che dovrà essere approvato dall'Ente concedente.

Il concessionario è tenuto ad espletare tutte le incombenze amministrative per le necessarie autorizzazioni.

Il concessionario dovrà garantire il decoro degli impianti pubblicitari, impegnandosi a mantenere sempre integre e pulite le strutture e a non esporre pubblicità contraria alla pubblica morale, alla decenza e alla pubblica sicurezza.

ART. 15 - VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il concessionario si impegna alla realizzazione, con oneri a proprio carico, degli interventi di valorizzazione degli impianti sportivi di cui all'offerta tecnica di gara, secondo la tempistica ivi indicata.

Il concessionario dà atto che tutti gli interventi realizzati diverranno, man mano che saranno completati, di proprietà dell'Ente concedente, senza aver diritto a pretendere a qualsiasi titolo, rimborsi o compensi.

ART. 16 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e locali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Ente concedente. L'Ente concedente ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli eventuali interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili. Le eventuali

	anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il	
	quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro un congruo termine dalla data di	
	ricezione della notifica al concessionario.	
	ART.17 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI	
	Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle	
	persone e alle cose comunque provocati durante la gestione degli impianti sportivi,	
	restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di	
	rivalsa o di compensi da parte dell'Ente concedente, salvi gli interventi in favore del	
	concessionario medesimo da parte di società assicuratrici.	
	È a carico del concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi,	
	sollevando in tal senso l'Ente concedente ed i funzionari preposti ed assumendo in	
	proprio l'eventuale lite.	
	A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi il concessionario è tenuto	
	a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne l'Ente concedente da tutti	
	i rischi e da qualsiasi causa derivante dalla concessione di cui all'oggetto.	
	Il concessionario esonera l'Ente concedente da ogni responsabilità per danni alle	
	persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto del presente	
	contratto. A tal fine il concessionario si impegna a sottoscrivere con primaria	
	compagnia di assicurazioni una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi	
	(RCT/RCO), con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro, per	
	persona e per danni alle cose, avente per oggetto l'oggetto stesso del presente	
	contratto, e di durata pari alla durata del contratto stesso. Il concessionario si impegna	
	a consegnare all'Ente concedente (in originale o copia conforme), la	
	suddetta polizza prima della stipula del contratto. Alla scadenza annuale della polizza,	
		Pagina 13 di 17

il concessionario si impegna a consegnare all'Ente concedente, entro 15 giorni dalla scadenza, copia della attestazione di pagamento del premio per il rinnovo della suddetta polizza, rilasciata dall'assicuratore. Nel caso si riscontrino danni alle strutture o alle attrezzature per atti vandalici la spesa è a carico del concessionario delle strutture e impianti sportivi nel momento in cui gli atti vandalici si sono verificati.

ART.18 – INADEMPIENZA E REVOCA CONCESSIONE, RECESSO E DECADENZA DEL CONTRATTO

L'Ente concedente può revocare o sospendere in qualunque momento il presente contratto senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

In caso di inadempimento a quanto disposto dal presente contratto e relativi allegati, l'Ente concedente può dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo il diritto al risarcimento danni.

Il presente contratto decadrà di diritto per:

- mancato esercizio delle attività nel termine prefissato;
- mancato rispetto delle normative in materia di lavoro;
- accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi e mancata stipula delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
- cessione del contratto;
- sub concessione di parte degli impianti non preventivamente autorizzata;
- gravi e reiterate inosservanze a quanto prescritto nel presente contratto e relativi allegati;
- mancata presentazione della polizza assicurativa prevista nel presente contratto nei termini ivi indicati;
- mancata attuazione dell'offerta tecnica di gara.

titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta

previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villafalletto,

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 28/02/2014.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che non si siano potute definire in via bonaria, saranno

demandate all'Autorità Giudiziaria competente. È escluso l'arbitrato.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del

concessionario.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che il

trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione

del presente Atto ed alla sua registrazione in base alle vigenti norme in materia, ed

avverrà presso il Comune di Villafalletto con l'utilizzo di procedure anche informatiche,

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di

eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e gli stessi

saranno diffusi esclusivamente agli Uffici dianzi indicati. Altri dati potranno essere

trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla ex Legge 190/2012 e s.m.i.

(norme in materia di anticorruzione), gestione istanze di accesso, accesso civico,

accesso generalizzato agli atti.

Il titolare del trattamento è il Comune di Villafalletto.

ART. 25 – NORME NON PREVISTE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiamano le

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Villafalletto, li

Per il Concessionario,

documento firmato digitalmente

Per il Concedente,

documento firmato digitalmente